

“WELFARE AZIENDALE”

È LEGGE LA DISPOSIZIONE CHE, PER L'ANNO 2022, ELEVA A 600 EURO L'IMPORTO, NON CONCORRENTE A FORMARE IL REDDITO DEI DIPENDENTI, DELLE LIBERALITÀ CONCESSE DAL DATORE DI LAVORO

La legge 21/9/2022 n. 142, il cui testo è riportato negli AFFARI GENERALI di questo notiziario, ha convertito il **d.l. n. 115/2022** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2022) e confermato le “Misure fiscali per il welfare aziendale” ivi previste all’**art. 12**, ossia: **“Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”**^[1].

Il citato art. 51, comma 3, del TUIR esclude dalla formazione del reddito di lavoro **“il valore^[2] dei beni ceduti e dei servizi prestati”** al dipendente **“se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000”** (equivalenti a euro 258,23); **“se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”**.

Di conseguenza e per il solo periodo d’imposta 2022, **l’art. 12 del d.l. n. 115/2022**:

- **“entro il limite di complessivo”** di euro 600, **esclude dalla formazione del reddito** non solo il **“valore dei beni ceduti e dei servizi prestati”** (come sancisce l’art. 51, comma 3, del TUIR), ma **anche le somme di denaro, erogate o rimborsate al dipendente dal datore di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;**
- **in base a quanto si deduce dal dossier parlamentare riportato negli AFFARI GENERALI di questo notiziario** (e da noi anticipato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2022), **in caso di superamento del “limite complessivo di 600 euro”, deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR, e consente di assoggettare a tassazione e contribuzione solo l’eccedenza** (in caso di valore della liberalità o della somma pari a euro 700, per es., saranno imponibili solo euro 100).

Si precisa che:

- sia per avere conferma della menzionata “franchigia” di euro 600, sia per conoscere le condizioni che il datore di lavoro intenzionato a erogare o rimborsare la somma di denaro di cui all’art. 12 del d.l. 115/2022 dovrà rispettare (presumibilmente, il dipendente destinato a riceverla sarà tenuto a consegnare copia delle bollette delle utenze domestiche allo stesso intestate), **si rimane in attesa dei necessari chiarimenti degli uffici preposti, Agenzia delle Entrate in primis.**
- la liberalità di cui si tratta e la nuova somma di denaro, erogata o rimborsata al dipendente per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sono escluse dal reddito anche se vengono attribuite a un solo lavoratore (e non a tutti e/o a categorie omogenee);

- **il valore del bonus carburante previsto per il 2022 dall’art. 2 del d.l. n. 211/2022 (convertito con modifiche dalla legge n. 512/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 28, 25 e 12 del 2022), di importo non superiore a euro 200 per lavoratore, non concorre al raggiungimento della soglia esente di euro 600.**

^[1] L’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è pari a euro 258,23, ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR; nei soli anni 2020 e 2021 è stato elevato a euro 516,46 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 44 e 21 del 2021, 38 e 43 del 2020).

^[2] “Per valore (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore” (art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986).”